



COMUNE DI NOLI  
Provincia di Savona

---

ORDINANZA REG. GEN. N. 09/2016

**OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N.6/2016 - DIVIETO APERTURA/PROSECUZIONE CANTIERI EDILI E/O STRADALI PERIODO ESTIVO.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che il Comune di Noli è ad economia prevalentemente turistica;

**CONSIDERATO** che ad ogni inizio della stagione estiva, anche in considerazione del notevole incremento di presenze dovute all'arrivo dei numerosi proprietari delle seconde case, sale in maniera esponenziale la richiesta di esecuzione di opere edili, spesso associata ad utilizzo del suolo pubblico necessario al deposito temporaneo dei materiali occorrenti per l'effettuazione dei lavori di manutenzione sui predetti fabbricati;

**VALUTATO** che il Sindaco di Noli con Ordinanza n.6 del 14/03/2016 limitava l'apertura/prosecuzione di cantieri edili e/o stradali nel periodo compreso tra il 01 giugno 2016 ed il 30 Settembre 2016;

**PRESO ATTO** delle osservanze pervenute in merito alla predetta ordinanza, alla necessità di precisare le caratteristiche dei cantieri edilizi e/o stradali e delle connesse occupazioni vietate, nonché della necessità di rivedere i periodi nei quali restano in vigore i predetti divieti, resta indispensabile emettere nuova ordinanza;

**ATTESO:**

**CHE** tale situazione possa essere fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità oltreché elemento, seppur temporaneo, di ingombro ed alterazione dell'estetica e del decoro edilizio;

**CHE** l'esecuzione dei predetti lavori comporta, altresì, per i cittadini residenti e per i turisti, evidenti disagi in termini di inquinamento acustico ed ambientale;

**CHE** sovente determinati lavori possono essere effettuati al di fuori del periodo di maggior afflusso turistico;

**RITENUTO**, in ragione di quanto sopra premesso e salvo motivate deroghe aventi carattere eccezionale, di dover vietare l'apertura/prosecuzione di cantieri edili esterni e cantieri stradali nel periodo compreso tra il 15 giugno 2016 ed il 15 Settembre 2016, al fine di assicurare un maggior decoro dei luoghi e di tutelare, altresì, sia i cittadini residenti che i numerosi villeggianti presenti sul territorio garantendo un soggiorno tranquillo e riposante, evitando particolari disagi derivanti dall'utilizzo di macchinari rumorosi;

**CONSIDERATO** che per prevenire ed eliminare situazioni di pericolo grave ed irreparabile per l'incolumità dei cittadini, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del T.U. degli EE. LL., D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia edilizia, sanitaria e di polizia urbana;

**RITENUTO**, quindi, che sussistano le condizioni per l'emanazione della presente ordinanza contingibile ed urgente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 7 della legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento non è comunicato l'avvio del procedimento;

VISTO l'art. 54 - 2°, 4° comma - il D.Lgs. nr. 267/2000;

**ORDINA**  
**CON PIENI POTERI CONFERITI DALL'ART. 54 DEL T.U. DEGLI EE.LL., D.LGS. DEL 18**  
**AGOSTO 2000, N. 267**

per i motivi narrati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. nel periodo compreso tra il **15 giugno 2016 ed il 15 settembre 2016** è vietata l'apertura/proseguimento di **cantieri edili esterni e cantieri stradali nel centro storico di Noli meglio individuato nell'allegata planimetria (A)**;
2. eccezionali interventi straordinari ed urgenti, in deroga alle disposizioni della presente ordinanza, potranno essere formalmente autorizzati dal Sindaco, su motivata richiesta del Committente, a condizione che non rechino disturbo o danno sia a soggetti pubblici che privati;
3. le direttive di cui al precedente punto 1 non riguardano i lavori eseguiti dal Comune sia in amministrazione diretta che attraverso ditte appaltatrici, nonché i lavori edili delle ditte che erogano pubblici servizi;

**AVVERTE**

che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) e modificato dalla Legge 3/2003 e ss. mm. e ii. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;

**DISPONE**

1. la pubblicazione all'albo pretorio online comunale, per un periodo di quindici giorni;
2. l'affissione nei luoghi preposti del territorio comunale;
3. la trasmissione:
  - ✓ al locale Comando Stazione dei Carabinieri;
  - ✓ al locale Comando Corpo Forestale dello Stato;

**DEMANDA**

il locale Comando di Polizia Municipale, agli Uffici Tecnici Comunali Urbanistica e Lavori Pubblici, ciascuno per la propria competenza, di vigilare in merito all'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

**RENDE NOTO**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento:

- a) in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034 e del D.L. 2 luglio 2010, n. 104, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;  
ovvero
- b) in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Noli, **22 MAR 2016**

  
**IL SINDACO**  
(Giuseppe Niccoli)

# Allegato ( A) – Centro Storico

